



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

PROVINCIA DI PAVIA

TEL. 0384/87.107 - 87.129

C.A.P. 27037

FAX 0384/831.055

PIAZZA PALTINERI N. 9

Email: segreteria@comunepievedelcairo.org

Prot.n. 4578

Ordinanza n. 32/2021

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI IN GENERE

IL SINDACO

Valutate le problematiche ambientali e di potenziale pericolo igienico sanitario derivante dall'abbandono delle deiezioni solide degli animali su marciapiedi ed aree pubbliche in genere, con ogni connesso rischio per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini, disabili ed anziani, nonché il grave pregiudizio al decoro del territorio comunale;

Considerato il numero crescente di animali da compagnia e da guardia che frequentano le aree pubbliche, risulta indifferibile determinare una giusta ed adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e del decoro del territorio e la detenzione di tali animali;

Preso atto delle segnalazioni di cittadini per inconvenienti conseguenti alla presenza di cani nelle aree pubbliche;

Valutata la necessità di un intervento in materia di educazione sanitaria e zoofila, per meglio regolare, in base ad esigenze di igiene, pulizia, sicurezza e quiete pubblica, la disciplina inerente la detenzione e la circolazione dei cani e degli animali in genere;

Vista la Legge 14/08/1991 n°281, la Legge 689/1981, il Decreto Legislativo 267/2000, l'art.10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 firmata anche dall'Italia, la Legge Regione Lombardia n.16 del 20/07/2006, il Regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. n.320 del 08/02/1954, lo Statuto Comunale, la normativa che regola la materia;

Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di animali domestici:

1. è fatto divieto di lasciar vagare, per le strade ed aree pubbliche od aperte al pubblico, cani od altri animali in genere;
2. in tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico è vietato condurre cani non muniti di guinzaglio;
3. nelle aree verdi, sulle aiuole e sul manto erboso dei giardini comunali è vietata l'introduzione, il transito e la sosta dei cani;
4. per i cani di grossa taglia od indole anche solo potenzialmente aggressiva è d'obbligo l'uso contemporaneo del guinzaglio e della museruola;
5. i cani a guardia di case, orti, giardini, ecc., devono essere tenuti in modo da non poter aggredire e/o arrecare danno ai passanti;
6. i proprietari di cani e di animali in genere, siano essi tenuti a guardia di fabbricati o condotti al guinzaglio e/o circolanti su aree pubbliche, devono porre in essere tutte le necessarie cautele atte ad impedire che gli stessi arrechino disturbo alla quiete pubblica, prestando particolare attenzione nelle ore notturne e comunque tra le ore 20.00 e le ore 07.00;
7. in qualsiasi tipo di fabbricato destinato a civile abitazione, dove siano tenuti cani od altri animali in genere, il loro proprietario o detentore deve rendersi garante e responsabile che gli stessi non arrechino disturbo o danno alla salute ed alla sicurezza degli altri abitanti;

PUBBL. N. 359
DEL 02/10/2021

8. chiunque conduca cani od animali d'altro genere nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, deve essere munito di strumenti idonei e specifici appositamente destinati alla raccolta degli escrementi degli animali stessi. Agli stessi proprietari o conduttori è fatto obbligo di mostrare agli Agenti preposti ai controlli, gli strumenti specifici di cui sopra, che dovranno sempre essere portati nei luoghi pubblici ogni volta che vi conducano gli animali in parola. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone prive della vista o portatori di handicap accompagnate dal loro cane guida;
9. nel caso che gli animali lordino luoghi soggetti a pubblico calpestio pedonale (marciapiedi, strade ed altre aree pubbliche), i proprietari, i detentori e/o i conduttori, devono provvedere all'immediata e completa pulizia per mezzo degli strumenti specifici di cui al punto precedente. Gli escrementi così raccolti, potranno essere depositati nei pubblici contenitori dei rifiuti solidi. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone prive della vista o portatori di handicap accompagnate dal loro cane guida;
10. chiunque fornisca cibo a cani, gatti od altri animali, sul suolo pubblico, deve provvedere all'immediata e completa pulizia dell'area;
11. è vietato aizzare con grida od altri mezzi i cani tra loro e con altri animali, come pure è vietato eccitarli, spaventarli, batterli o tormentarli in qualsiasi modo.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza sono puniti con una sanzione amministrativa da €.50,00 a €.500,00. È comunque ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della L.689/1981, di una somma pari a €.100,00 entro il termine di giorni 60 dalla data di contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In caso di recidiva specifica tutti gli importi sopra indicati sono raddoppiati e pertanto è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi del citato art.16 della L.689/1981, di una somma pari a €.200,00 nei modi e con le modalità sopra descritte.

Sono fatte salve le norme contenute nei Regolamenti Comunali, le sanzioni previste dal Codice Penale e da altre disposizioni e Leggi dello Stato e/o della Regione.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.

La revoca di qualsiasi altra ordinanza precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con i contenuti del presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore della presente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza; avverso il presente provvedimento può essere presentato, ai sensi della Legge 06/12/1971 n°1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24/11/1971 n°1199, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Comunale, li 30 settembre 2021



Il Sindaco

Dott. Ing. Niccolò Capittini